



# COMUNE DI ALTOFONTE

PROVINCIA DI PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 09-09-2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici e questo giorno novi del mese di Settembre alle ore 16,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 08-09-14 n° 8015 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. MARFIA SALVATORE

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n. 4 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1.	ADORNETTO MARCO	X	
2.	OLIVERI ALDO	X	
3.	BENTIVEGNA LUIGI	X	
4.	CAPPELLINO FILIPPINA	X	
5.	CASTELLESE GIOACCHINA		X
6.	CORSALE CLAUDIO		X
7.	DAIDONE ALESSANDRO	X	
8.	DE LUCA ANGELINA	X	
9.	DONIA GIOACCHINO		X
10.	MAIOLINO ROSANNA	X	
11.	MARFIA ANNA LISA	X	
12.	MARFIA SALVATORE	X	
13.	PANDOLFO GASPARE	X	
14.	POLIZZI SALVATORE	X	
15.	ROMEO ANTONINO		X

Con l'assistenza del Segretario comunale D.ssa Di Trapani Rosalia

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad approvare la seguente proposta di deliberazione.

**Verbale n. 35 del 09.09.2014**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.**

Il Presidente dà la parola all'Assessore che introduce l'argomento dando lettura del suo intervento

OMISSIS

Ultimata la discussione il Presidente indice votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Presenti: 11 consiglieri

Contrari: n. 3 consiglieri (Marfia Anna Lisa, De Luca Angelina, Oliveri Aldo)

Favorevoli: n. 8 consiglieri

Pertanto,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la suesposta votazione espressa per alzata di mano e accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMUI (Imposta Municipale Propria) ANNO 2014", che qui si intende integralmente riportata e trascritta e farla propria;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con la medesima votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e ss.mm.ii. \_

Il Presidente del Consiglio sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del settore tributi di concerto con il Funzionario responsabile della IUC su espresso indirizzo dell'Amministrazione.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello

- 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

**VISTO** altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATI** inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

**RICHIAMATI** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.10.2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, confermate nella stessa misura anche per il 2013;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 (GU serie generale n. 169 del 23.07.2014), con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014.

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Altofonte in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Altofonte;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

**TENUTO CONTO** che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

**ESAMINATA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n.*

*201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”;*

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**PRESO ATTO** che il bilancio del Comune di Altofonte presenta in atto delle criticità determinate principalmente dalla riduzione dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale, dal maggiore concorso del Comune all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, dal concorso del Comune alla spending review di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 47 del DL 66/2014, dalla riduzione dell'ex Fondo delle Autonomie regionale, ora compartecipazione al gettito dell'IRPEF regionale, sia per la parte corrente che per la parte in c/capitale stimato sulla base dei dati del bilancio regionale, nonché dalla mancata corresponsione del contributo regionale per la stabilizzazione del personale ex LSU;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- *variazione dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,3%;*

- *variazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;*

**RITENUTO** inoltre di mantenere la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00;

**VISTO** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,*

*Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dai responsabili competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## **DELIBERA**

1) Di variare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:

- variazione aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,3%;
- variazione aliquota prevista per l'abitazione principale nelle categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2%;

2) Di stabilire, pertanto, le aliquote dell'imposta municipale propria come segue:

- <b>aliquota base</b> , di cui all'art.13, comma 6, del D.L.201/2011, <b>1,06%</b> (aumento dello 0,3%);
---

- <b>aliquota prevista per l'abitazione principale nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze</b> , di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, <b>0,6%</b> (aumento dello 0.2%);
---

3) di fissare la **detrazione prevista per l'abitazione principale** dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come segue: **€ 200,00**;

4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;



- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;
- 7) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 9) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**PARERI:**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Data ..... 02 SET. 2014

Il Funzionario IUC  
(rag. R. Mussoni)

Il Responsabile del servizio  
(rag. L. Polizzi)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Data..... 02 SET. 2014

Il Responsabile del servizio  
(rag. L. Polizzi)



COMUNE DI ALTOFONTE

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Consigliere Anziano**

F.to MARZIA ANTONIOLA

**IL PRESIDENTE**

F.to MARZIA SALVATORE

**Il Segretario Comunale**

F.to DI TRAPANI ROSA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 17-9-2014

Visto: **IL PRESIDENTE**

**Il Segretario Comunale**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è rimasta fissata all'Albo per 15 gg. consecutivi dal..... e contro la medesima non sono state presentate opposizioni o reclami.

L'addetto .....

**Il Segretario Comunale**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

**Il Segretario Comunale**

Li, .....

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
AI SENSI DELL'ART 12 COMMA 2 DELLA L.R. 3.12.91 N.44**

Li, 09-09-2014.....

Visto: **IL PRESIDENTE**

**Il Segretario Comunale**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio .....  
il .....

**Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria**